



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

AREA 2 FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE
AREA 2 FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 54 DEL 28-04-2022

OGGETTO: Rimborso per spese di patrocinio legale ai dipendenti dell'Ente

Oggetto: Rimborso per spese di patrocinio legale ai dipendenti dell'Ente.

IL DIRIGENTE AREA II

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art.109, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, giusto Decreto del Sindaco n. 51 del 05.04.2022, di nomina dello scrivente a Dirigente dell'Area II;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del'8/07/2021, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza dello scrivente;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni, titolare di P.O. dell'Unità Operativa Risorse Umane, che attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies ha disposto quanto segue:

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.

VISTE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/09/2020 avente ad oggetto: "*Polizza assicurativa per la responsabilità civile e per il patrocinio legale – Regolamento disciplinante la materia – Indirizzi e provvedimenti*" e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 26/06/2021 avente ad oggetto "*Approvazione linee guida afferente rimborso spese legali dei dipendenti*";

VISTA la deliberazione di GC n. 31, dell'11/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuiva allo scrivente la competenza e la gestione del servizio di tutela legale per il rimborso ai Dipendenti per il patrocinio legale;

PRESO ATTO CHE

- i dipendenti comunali E.A., M.G. e P.M. comunicavano all'Amministrazione, con note rispettivamente prot. n. 052828, n. 052826 e n. 052803 del 20/06/2013, di essere soggetti a

procedimento penale R.G.N.R. n. 1042/2012 e di aver nominato, quale difensore di fiducia, l'Avv. Augusto Colatei, del Foro di Tivoli, con studio in Guidonia Montecelio (RM) in Largo Cornelia n. 6;

- l'Amministrazione medesima non ha manifestato il gradimento alla nomina dell'Avvocato, né ha mai deliberato in merito alla sottoposizione degli onorari ai minimi tariffari;
- il suddetto procedimento penale imputava ai dipendenti comunali i reati di cui agli artt. 110 e 328 c.p. e che ha portato all'emissione della Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 361/2014 con la seguente formula *“dichiara il non luogo a procedere nei confronti di E.A., M.G. e P.M. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”*;

CONSIDERATO CHE con istanze prot. N. 008006 del 28/01/2016, prot. N. 045800 del 18/05/2017, prot. N. 0041529 del 10/05/2018 e prot. N. 0022432 del 08/03/2021 i dipendenti comunali, come sopra individuati, hanno richiesto il rimborso delle spese legali di difesa sostenute, come previsto dalle norme contrattuali nell'esercizio delle funzioni amministrative, allegando la sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli n. 361/2014 con la quale veniva stabilito il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

RILEVATO, pertanto, che sussistono le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa come previsto dalla Delibera di G.C. n. 160/2010:

- 1) i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- 2) l'assoluzione per non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

VERIFICATO CHE la norma di cui all'art. 28 del CC.N.L. Enti Locali del 2000 al comma 1 stabilisce che *“l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”* escludendo l'ipotesi del rimborso ex post mediante pagamento diretto nei confronti del legale incaricato;

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31/03/2022 è stato approvato il Regolamento Comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali ai dipendenti ed amministratori;
- l'art. 3 del suddetto Regolamento individua i presupposti e le condizioni per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti, così disponendo: **“Art.3 – Presupposti e condizioni –**
1.La concessione del patrocinio legale è condizionato alla sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:
 - a) *rapporto organico o di servizio;*
 - b) *diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente/amministratore con l'adempimento dei propri doveri e compiti d'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;*
 - c) *assenza di conflitto di interesse con l'Ente;*
 - d) *tempestività dell'istanza;*
 - e) *scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo dell'Ente;*
 - f) *assenza di conflitto d'interesse con l'Ente del legale individuato;*

g) *preventiva valutazione del compenso del legale individuato che dovrà essere contenuto nei valori medi di riferimento del D.M.n.55/2014, aggiornati sulla base del D.M.n.37 dell'08/03/2018, ridotti del 20%;*

- L'art. 10 del Regolamento rubricato “**Disposizioni transitorie e finali**” dispone che “*Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso, in ossequio alla metodologia ivi descritta, la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art.8 del presente regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale*”

Visto il parere della Corte dei Conti della sezione Veneto n. 245/2012, che ritiene ammissibile il rimborso ex post delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato;

VISTO CHE con istanze di cui al prot. n. 37823/37824/37827/37832/37834 del 14/04/2022 sono state presentate le parcelle quietanzate dai dipendenti per la richiesta di rimborso spese legali sostenute, riportante l'importo complessivo pari ad € 18.779,13;

VERIFICATO CHE sussistono tutte le condizioni di legge affinché l'Ente proceda al rimborso delle spese legali di difesa dei dipendenti:

- mancanza di conflitto di interesse;
- procedimento penale legato alle funzioni istituzionali svolte dal dipendente;
- passaggio in giudicato delle sentenze di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

VISTI:

- il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2002 e s.m.i. che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 31/03/2022 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;

- l'art. 183 del D. Lgs. n.267/2000 e gli artt. 30/31 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Preso atto che con il presente provvedimento non viene superato il limite dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente dispositivo:

1. di prendere atto delle richieste di patrocinio legale da parte dei dipendenti presentate con note prot. nn. 37823/37824/37827/37832/37834 del 14/04/2022 con le quali vengono richieste il rimborso delle spese legali sostenute e documentate con fatture quietanzate;
 2. preso atto che il capitolo 455 dove imputare la spesa ha la disponibilità di € 16.000,00 ma che nella previsione del redigendo bilancio 2022/2024 ha una previsione di € 25.000,00;
 3. impegnare la complessiva somma di € 16.000,00 nell'attesa di rideterminare l'impegno per ulteriori € 2.779,13 al cap. cap. 455, bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio al capitolo "Rimborsi ai dipendenti per Patrocinio Legale";
 4. Di liquidare a favore dei dipendenti interessati la somma richiesta fino alla concorrenza di € 16.000,00 a titolo di rimborso spese legali per patrocinio legale.
4. Di dare atto:
- a) dell'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;
 - b) di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di G.C. n. 28/2021;
 - c) che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

Guidonia Montecelio, 28-04-2022

Il Dirigente
F.to Nicolò Roccolino

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n. 285 del 28-04-2022 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale		
Capitolo 455 Articolo SPESE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI COMUNALI PER FATTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI		
Causale	Rimborso per spese di patrocinio legale ai dipendenti dell'Ente	
Importo	2022	€. 16.000,00
Beneficiario	1 DIVERSI	

Liquidazione n. 828 del 28-04-2022 CIG		
Su Impegno N° 285 del 28-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 54 AREA II RISORSE UMANE FINANZIA del 28-04-2022 avente per oggetto Rimborso per spese di patrocinio legale ai dipendenti dell'Ente		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale		
Capitolo 455 Articolo SPESE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI COMUNALI PER FATTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI		
Causale	Rimborso per spese di patrocinio legale ai dipendenti dell'Ente	
Importo	€. 16.000,00	
Beneficiario	1 DIVERSI	
Quietanza iban IBAN IT61L031117504000000011649		

Area II Risorse Umane e Finanziarie,

IL DIRIGENTE
F.to Nicolò Roccolino

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 286 del 03-05-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1460

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 2 FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE,
03-05-2022

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*